



## **Statuto**

## **Ascai: oltre mezzo secolo di comunicazione aziendale**

*A conclusione del Primo Convegno della Stampa Aziendale in Italia, tenuto a Torino il 10 e 11 ottobre 1950, venne costituito un Consiglio di collegamento, con Segreteria in Torino, allo scopo di dare forma continuativa ai rapporti appena iniziati fra i giornali aziendali italiani.*

*Al termine del 4° Convegno nazionale, tenuto a Venezia il 6 e 7 giugno 1954, fu decisa la costituzione dell'Associazione della Stampa Aziendale Italiana.*

*L'Assemblea, appositamente convocata a Milano il 2 febbraio 1955, costituì formalmente l'Associazione che assunse la denominazione di ASAI – Associazione della Stampa Aziendale Italiana e ne approvò il primo Statuto.*

*L'Assemblea del 14 marzo 1957, in Torino, deliberò di elevare a 12 il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e di portare eventualmente a due i seggi di Vice Presidente.*

*L'Assemblea del 15 dicembre 1972, in Torino, decise l'istituzione della Commissione Permanente Consultiva.*

*L'Assemblea del 13 ottobre 1983, in Bari, stabilì una più precisa definizione degli scopi sociali, aggiungendo accanto al termine "pubblicazioni aziendali" quello concettualmente più vasto di "sistemi alternativi" di comunicazione; creò inoltre la qualifica di Socio Onorario e Corrispondente, ed armonizzò la terminologia adottata nei diversi articoli.*

*L'Assemblea del 5 ottobre 1989, in Napoli ne mutò la denominazione in quella attuale di ASCAI, Associazione per lo Sviluppo delle Comunicazioni Aziendali in Italia, modificando alcuni articoli per adattarli alla nuova ragione sociale.*

*L'Assemblea del 6 febbraio 1992, in Bari, si pronunciò a favore del versamento di un contributo associativo annuo, anche differenziato, da parte dei Soci.*

*L'Assemblea del 18 novembre 1992, in Roma, approvò ulteriori varianti (sede, norme di regolamento interno, figura del Socio Individuale, ampliamento del raggio di azione dell'Associazione) rese necessarie per esigenze formali o funzionali.*

*L'Assemblea del 7 maggio 1998, a Torino, delegò il Consiglio Direttivo di curare secondo criteri stabiliti nella discussione svoltasi in assemblea, la nuova stesura dell'art. 2 dello Statuto (formalizzato nella Riunione Straordinaria del 22 ottobre 1998 a Roma).*

*L'Assemblea dell'11 novembre 1999, in Ancona, definì una più aggiornata stesura del testo (finalità, figura dei Soci, competenze dell'Assemblea e forme di deliberazione, composizione e compiti del Consiglio Direttivo).*

*L'Assemblea del 7 novembre 2003 in Arezzo ha deliberato una rinnovata stesura del testo dello Statuto.*

## **Art. 1**

### **Denominazione e Sede**

1. ASCAI (Associazione per lo Sviluppo della Comunicazione Aziendale in Italia) è un'associazione culturale senza fini di lucro costituita nel 1954 col nome di ASAI (Associazione della Stampa Aziendale Italiana).
2. ASCAI ha sede in Roma.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. ASCAI:
  - a. si propone di diffondere la cultura, i saperi e le esperienze dei professionisti e degli operatori della Comunicazione d'Impresa in Italia;
  - b. sviluppa reti di collegamento permanenti tra i Soci per valorizzarne le professionalità e favorire il confronto fra aziende, enti, associazioni, organizzazioni private e pubbliche, professionisti e operatori nel campo della Comunicazione d'Impresa;
  - c. contribuisce alla definizione degli standard qualitativi relativi alla professione del Comunicatore d'Impresa;
  - d. stimola a tutti i livelli il migliore utilizzo della Comunicazione d'Impresa, rivolta ai pubblici interni e a quelli esterni, come strumento di sviluppo culturale, economico e sociale;
  - e. promuove la crescita della cultura della Comunicazione d'Impresa, anche attivando rapporti con tutti i soggetti nazionali e internazionali che perseguono l'obiettivo della crescita e della evoluzione della cultura d'impresa nel suo contesto socio-culturale;
  - f. allarga la base associativa mettendo a patrimonio comune esperienze, saperi e strumenti di conoscenza, di analisi e formativi;
  - g. offre servizi ed iniziative capaci di rispondere alle esigenze degli associati, opportunamente apprezzando la specificità di ciascuna impresa in termini di tipologia, di dimensione e di cultura.
2. Per realizzare le proprie finalità ASCAI può avvalersi o dar vita a specifiche strutture tecnico-operative, anche su base regionale.

### **Art. 3**

#### **Soci**

1. Possono far parte dell'Associazione aziende, enti e organizzazioni che considerino la comunicazione una leva strategica per il conseguimento degli scopi istituzionali e che pertanto le riconoscono un ruolo significativo fra le discipline di management.
2. Possono far parte dell'Associazione anche singoli professionisti, studiosi e cultori della Comunicazione d'Impresa che ne condividano lo spirito, gli interessi e gli intenti richiamati all'Art.2 del presente Statuto.
3. I soggetti indicati ai precedenti comma 1 e 2 assumono la qualifica rispettivamente di Socio collettivo o Socio individuale. I Soci collettivi sono rappresentati da un Delegato.
4. Con la domanda di adesione l'aspirante Socio si impegna ad accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

### **Art. 4**

#### **Organi**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea dei Soci;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Comitato Scientifico.
2. Le cariche sociali previste in questo articolo sono gratuite e rinnovabili.

### **Art. 5**

#### **Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea:
  - a. è convocata dal Presidente;
  - b. elegge, per la durata di un triennio, il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
  - c. stabilisce le direttive generali per l'attività sociale;
  - d. approva il rendiconto economico annuale;
  - e. modifica lo Statuto.

2. L'Assemblea è costituita dai Soci in regola col versamento della quota di contributo annuo; si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria; può inoltre riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Per la partecipazione all'Assemblea è consentita la delega scritta di altro Socio.
4. Le decisioni dell'Assemblea sono valide con la maggioranza del 50% più uno dei soci presenti.
5. Le deliberazioni di competenza dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante forme di consultazione e/o di voto elettronico e sono da ritenersi a tutti gli effetti valide quando si raggiunga il quorum della maggioranza del 50% più uno dei soci votanti.

## **Art. 6**

### **Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo:
  - a. elegge, nella prima seduta e per la durata di un triennio, il Presidente dell'Associazione;
  - b. attua gli orientamenti espressi dall'Assemblea e promuove le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi dell'Associazione, emanando all'occorrenza norme interne di Regolamento;
  - c. approva la costituzione di Gruppi di Soci giovani (Junior);
  - d. nomina i Delegati regionali o interregionali, ove si costituiscano Sezioni locali;
  - e. delibera sulle domande di ammissione all'Associazione;
  - f. stabilisce la misura del contributo associativo annuo.
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo:
  - a. elegge uno o più Vicepresidenti;
  - b. nomina il Comitato Scientifico;
  - c. nomina il Direttore;
  - d. conferisce deleghe su specifici aspetti dell'attività associativa;
  - e. può provvedere alla cooptazione di uno o più componenti:
    - I. nel caso in cui l'Assemblea abbia nominato un numero di componenti inferiore a 25;
    - II. in caso di decadenza, rinuncia o dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo è costituito da un massimo di 25 componenti e resta in carica 3 anni.

4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide con la maggioranza del 50% più uno dei componenti presenti.
5. Dopo tre assenze consecutive anche se giustificate il componente del Consiglio Direttivo decade dall'incarico.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.
7. Il Coordinatore del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7** **Presidente**

1. Il Presidente
  - a. rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione;
  - b. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  - c. cura, direttamente o per delega, i rapporti con organi governativi, enti ed organizzazioni nazionali ed estere;
  - d. designa il Coordinatore del Comitato Scientifico.
2. Il Presidente può essere coadiuvato da uno o più Vice Presidenti, di cui uno Vicario.
3. Nel disimpegno delle sue attribuzioni il Presidente può avvalersi dell'opera di un Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 8** **Comitato Scientifico**

1. Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 10 personalità, individuate tra i manager, professionisti e studiosi della Comunicazione d'Impresa, in grado di apportare contributi culturali di altissimo profilo, idonei ad arricchire la vita associativa.
2. Il Comitato Scientifico ha durata coincidente con quella del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente di ASCAI partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Scientifico.

## **Art. 9**

### **Direttore**

1. Il Direttore:
  - a. coadiuva il Presidente nei suoi compiti e ne attua le deliberazioni;
  - b. svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico;
  - c. cura i rapporti con i Soci;
  - d. sovrintende all'andamento della gestione e di ogni altra attività connessa con la vita associativa;
  - e. firma la corrispondenza per delega del Presidente.
2. L'eventuale riconoscimento economico per le funzioni del Direttore è fissato dal Presidente.

## **Art. 10**

### **Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
  - a. beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
  - b. i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
  - a. quote associative ordinarie annuali;
  - b. contributi degli associati destinati all'attuazione degli scopi statutari;
  - c. introiti derivanti da convenzioni, prestazioni a terzi ed altre entrate da attività svolte;
  - d. entrate da lasciti, donazioni, oblazioni e simili;
  - e. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
  - f. contributi dallo Stato o da altri enti, anche privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari.

## **Art. 11**

### **Scioglimento**

1. L'Associazione può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole dei quattro/quinti dei soci.